

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 9

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

AGEA - ORPUM - Prot. uscita N.0013837 del 20/02/2020

Oggetto: D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015

1 PREMESSA

Le presenti istruzioni operative precisano e chiariscono alcune modalità operative riportate nelle IO n. 25 del 30 aprile 2015.

2 Base giuridica Nazionale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;

- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1 marzo 2016 - RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - DOMANDA DI AIUTO BASATA SU STRUMENTI GEOSPAZIALI - INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA NOTA AGEA PROT. ACIU.2005.210 DEL 20 APRILE 2005 E S.M.I. IN MATERIA DI FASCICOLO AZIENDALE E TITOLI DI CONDUZIONE DELLE SUPERFICI
- Decreto 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- RIFORMA PAC – DM 12 GENNAIO 2015 N. 162 RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014 – 2020 - PIANO DI COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 - OGGETTO: RIFORMA PAC – INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE PROT. ACIU.2015.141 DEL 20 MARZO 2015- PIANO DI COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 -RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.425 DEL 29 SETTEMBRE 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 DEL 23 DICEMBRE 2015.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Nota AGEA prot. n. 89349 del 21 novembre 2019 - chiarimenti in merito all’esercizio dello svolgimento di attività non agricole (attività sportiva) su superfici dichiarate in domande di aiuto

3 Piano di coltivazione

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Con riferimento alle singole informazioni contenute nel citato allegato A, sezione a.1), si precisa che le informazioni di cui alle lettere G, P, S, T, U di cui al paragrafo 3 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 e smi e riportate di seguito sono sempre obbligatorie:

G. punto 9 *Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti)*

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

1. Tradizionale;
2. su sodo;
3. minimum tillage;
4. pratiche equivalenti.

P. potenzialità irrigua

Disponibilità della risorsa irrigua, ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto;

S. Rotazione colturale

Indicatore rotazione colturale ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto:

1. nessuna rotazione
2. rotazione seminativi
3. rotazione ortive

T. Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti:

- 1- Pascolamento con animali propri
 - 2- Pascolamento con animali di terzi
 - 3- Sfalcio manuale
 - 4- Sfalcio meccanizzato
 - 5- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
 - 6- Sfalcio con cadenza biennale
- Documento pubblico

7- Pascolamento e sfalcio

8- Nessuna pratica

10- Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

U. Pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici agricole diverse dai prati permanenti

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici seminabili e delle colture permanenti:

8-Nessuna pratica

9-Pratica ordinaria

Con riguardo alle precedenti lettere T e U, si precisa che la pratica dichiarabile in relazione a ciascun uso del suolo è specificata nella tabella 2 allegata alle presenti istruzioni operative.

4 Mantenimento e attività agricola minima

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'art. 2., comma 1, lettera a) del D.M. 7 giugno 2018 definisce il «mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014» come «attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica culturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, e che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto».

L'art. 4, comma 9 del D.M. 7 giugno 2018 stabilisce che «L'attività agricola di mantenimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e l'attività agricola minima di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), risponde ai seguenti criteri:

- a) previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) limita la diffusione delle piante infestanti;
- c) nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- d) non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.»

Il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la pratica culturale effettuata per garantire il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

L'allegato 2 alle presenti Istruzioni Operative riepiloga le pratiche dichiarabili per ogni tipologia di occupazione del suolo.

5 Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM n. 5465 del 7 giugno 2018 specifica alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei “prati permanenti”, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

5.1 Superfici agricole mantenute

Le “superfici agricole mantenute naturalmente” sono le superfici a prato permanente situate ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata di seguito:

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m
Appennini	1700 metri s.l.m

e caratterizzate da vincoli ambientali che ne consentirebbero la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Su tali superfici deve essere svolta una «attività agricola minima», cioè una attività con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e ai criteri di condizionalità.

La regione o provincia autonoma territorialmente competente può individuare:

- ulteriori superfici naturalmente mantenute
- le superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni

dandone comunicazione all'organismo di coordinamento.

Il pascolamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 4 comma 3 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 è l'unica attività agricola riconosciuta ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014, e delle superfici mantenute naturalmente e caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

L'articolo 4 comma 7 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 stabilisce che nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della regione o provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti

a codici di allevamento non intestati al richiedente (Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti: 2- Pascolamento con animali di terzi).

Le verifiche eseguite qualora sia stata dichiarata un'attività di pascolamento sono di seguito riportare:

- a) che il richiedente risulti detentore di un allevamento attivo presso BDN anteriormente all'inizio del pascolamento; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma 7, del DM n. 5465 del 7 giugno 2018, la condizione di detentore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN. In tal caso, il "responsabile" del pascolo deve risultare tale in BDN;
- b) carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti (i parametri di riferimento territoriali sono riportati nella circolare ACIU.2015.569 e s.m.i.)
 - i) nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:
si rapporta la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate.
 - ii) in comuni non limitrofi alle superfici pascolate:
l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN.

Nel caso di deroghe regionali, è presa a riferimento la regione nella quale sono ubicate le superfici. Qualora le superfici aziendali si estendano su più Regioni, la verifica è eseguita avendo riguardo ai criteri fissati da ciascuna Regione/Provincia Autonoma per le superfici ricadenti nel proprio territorio o, in mancanza, ai criteri fissati dalla normativa nazionale.

Per le superfici a prato permanente con tara (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) il pascolamento non è obbligatorio come pratica di mantenimento, *qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno una operazione colturale.*

A partire dal 2019, la dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara con modalità diverse dal pascolamento deve essere supportata da documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa.

La documentazione ammissibile è di seguito riportata:

1. Fotografie georiferite in campo allo scopo di testimoniare la presenza di una superficie eleggibile sulla quale siano stati rispettati i criteri di mantenimento dichiarati nel piano di coltivazione per l'appezzamento in oggetto. Saranno accettate esclusivamente immagini prodotte con gli strumenti resi disponibili da AGEA. Gli appezzamenti interessati devono essere ripresi con gli strumenti e secondo le modalità illustrate nell'Allegato 1, prima e dopo l'esecuzione delle attività di mantenimento dichiarate.

oppure

2. in caso di lavori eseguiti da terzi: fattura con la descrizione dei lavori e quietanza di pagamento;

Se l'attività eseguita è lo sfalcio, qualora non vi siano allevamenti aziendali è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate; la documentazione sarà sottoposta a controlli a campione, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

Tutta la documentazione diversa dalle fotografie georiferite deve essere puntualmente riferita alle superfici oggetto dell'attività documentata (identificativo dell'appezzamento a pascolo riportato nel piano di coltivazione dell'anno).

L'assenza della documentazione comporta la non ammissibilità delle suddette superfici.

In fase di controllo, l'Organismo pagatore AGEA valuterà la coerenza della documentazione comprovante l'effettuazione di tale pratica sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).

La dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara con modalità diverse dal pascolamento è ritenuta, inoltre, elemento di rischio di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità ai fini dell'analisi da effettuare in relazione alla selezione dei campioni di cui agli articoli 30 e 31 del reg. UE n. 809/2014.

Si sottolinea che le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali per le quali l'agricoltore dichiara attività di mantenimento diverse dal pascolamento e le superfici a prato permanente con tara per le quali l'agricoltore dichiara di eseguire uno sfalcio con cadenza biennale sono ritenute come non mantenute e, pertanto, non sono ammissibili ai fini dell'attivazione dei titoli.

5.2 Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo

Qualora la pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti sia "*5- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo*", l'agricoltore è tenuto a inserire nel proprio fascicolo elettronico, entro il 30 luglio dell'anno di presentazione della domanda, la copia scansionata del piano di miglioramento del pascolo con la localizzazione (identificativo dell'appezzamento a pascolo riportato nel piano di coltivazione dell'anno) e l'indicazione dettagliata dei lavori agro-silvo-pastorali che si intendono eseguire su tutta la superficie a pascolo, a partire dal 1 gennaio dell'anno civile di campagna.

Il piano redatto da un tecnico abilitato deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati aziendali;
- b) identificazione delle superfici interessate;
- c) tipologia di intervento da effettuare: taglio della vegetazione arbustiva, concimazione organica, trasemina, spietramento;
- d) epoca prevista per l'intervento;

- e) documentazione fotografica georeferenziata che documenti lo stato dei luoghi prima dell'intervento (cfr. allegato 1).

Al termine dei lavori, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda, il beneficiario deve inserire nel proprio fascicolo elettronico la copia scansionata della relazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esecuzione dei lavori eseguiti conformemente al piano di miglioramento del pascolo preventivamente presentato. La relazione finale asseverata deve contenere le seguenti informazioni:

1. identificazione delle superfici su cui sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento;
2. documentazione fotografica georeferenziata che documenti lo stato dei luoghi dopo dell'intervento: si devono utilizzare gli stessi punti di ripresa delle foto scattate prima dell'intervento (cfr. allegato 1);
3. in caso di trasemina: fatture di acquisto delle sementi (con indicazione dei quantitativi acquistati) e dei macchinari utilizzati per effettuare l'operazione colturale;
4. in caso di spietramento: indicazione del volume di materiale movimentato con relativa documentazione fotografica;
5. in caso di taglio della vegetazione arbustiva e concimazione organica: descrizione dell'intervento effettuato con indicazione dei mezzi utilizzati per il taglio, del metodo di spandimento del concime organico, dei quantitativi utilizzati e dei macchinari impiegati;
6. in caso di lavori eseguiti da terzi: fattura con la descrizione dei lavori e quietanza di pagamento;
7. in caso di lavori effettuati con personale dipendente: cedolini paga del personale dipendente dell'azienda.

In caso di lavori eseguiti da terzi, l'Organismo Pagatore AGEA valuterà la coerenza dei dati riportati nella documentazione fiscale con la quantità e la tipologia dei lavori svolti nonché con il periodo in cui sono stati eseguiti. L'Organismo Pagatore, sulla base della documentazione ricevuta, potrà svolgere controlli in loco prima e dopo l'esecuzione dei lavori indicati nelle relazioni tecniche.

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili. Inoltre, per le superfici dichiarate mantenute con pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo, il mancato rispetto dei termini sopra previsti comporterà la non ammissibilità delle superfici.

La documentazione deve essere inserita, in ogni caso, nel fascicolo cartaceo.

5.3 Variazione di destinazione

Ai fini dell'articolo 4 del reg. UE n. 639/2014, è opportuno chiarire che il mancato mantenimento corrisponde ad una variazione di destinazione del prato permanente, che da "uso agricolo" diviene "uso non agricolo". L'articolo 14, comma 3 del D.M. 7 giugno 2018 stabilisce che "gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati dall'Organismo di Coordinamento"; in assenza di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 25, paragrafo 2 del reg. UE n. 640/2014.

6 Colture permanenti

L'art. 4, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1307/2013 definisce la superficie agricola come "qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti".

Le colture permanenti sono definite all'articolo 4, comma 2, lettera g) del reg. UE n. 1307/2013 come "*le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida*".

E' opportuno chiarire i requisiti necessari ai fini di una corretta dichiarazione di talune colture permanenti e della valutazione di ammissibilità di tali superfici.

6.1 Boschi cedui a rotazione rapida

L'individuazione delle superfici occupate da boschi cedui a rotazione rapida è data dalla definizione presente all'articolo 4, comma 2, lettera k) del reg. UE n. 1307/2013: "*superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo*".

L'Italia ha individuato le specie che vi ricadono con il DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 2(1) lett. d): "*le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola*".

La superficie a bosco ceduo a rotazione rapida, in particolare, è ammissibile ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del reg. UE 1307/2013 e dalle disposizioni applicative nazionali se:

1. è coltivata e non naturale;
2. le specie corrispondono a quelle sopra indicate;
3. il turno di taglio è al massimo di 8 anni

I boschi cedui a rotazione rapida indicati all'articolo 15(4) del DM 7 giugno 2018, n. 5465 sono inoltre considerati come aree di interesse ecologico ai fini dell'art. 46 del reg. UE 1307/2013, se coltivate in assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari (articolo 45(8) del reg. UE 639/2014). Condizione ulteriore è che le ceppaie rimangano nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Su tali superfici è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi.

6.2 Impianti di colture micorrizate

Le superfici dichiarate a tartufo sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui riguardino impianti di colture permanenti micorrizate ricadenti sulle sole superfici ammissibili di cui al citato art. 4, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1307/2013; **restano escluse le superfici boscate**.

Tale chiarimento trova sostegno anche nella nota Ref. Ares (2014)4250120 del 17/12/2014, secondo cui la produzione di tartufo in tartufaia coltivata di origine artificiale può essere considerata una coltura

permanente ai sensi dell'articolo 4, par. 1, lett. g) del Reg. (UE) n. 1307/2013, ammissibile al regime di pagamento di base, a condizione che gli alberi ospiti siano piantine micorrizzate. In questo contesto, è legittimo considerare il tartufo (prodotto agricoli ai sensi dell'allegato I del TFUE) come il "prodotto" dell'albero micorrizico, sebbene gli altri frutti di questi alberi non siano prodotti agricoli ai sensi dell'allegato I del TFUE (ad esempio querce).

6.3 Castagno da mensa

Le superfici coltivate a castagno da mensa (codice occupazione suolo 492 - codice destinazione 005 - codice uso 000 - codice qualità 000) sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui siano classificate quali colture permanenti nel GIS; in caso contrario, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore AGEA.

All'atto della richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita.

7 Esercizio di una attività non agricola

Il DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce, all'articolo 5 comma 5 «*sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:*

- a) *non occupa la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;*
- b) *non utilizza strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;*
- c) *consente il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.»*

Per ciascuna superficie condotta che ricada nella fattispecie suddetta è obbligatorio che l'agricoltore specifichi la sussistenza delle condizioni necessarie e inserisca nel proprio fascicolo aziendale la documentazione comprovante (es: titoli di conduzione dai quali si evinca l'esercizio di una attività agricola e non di un servizio a favore del concedente).

L'organismo pagatore AGEA valuterà la documentazione giustificativa, nonché la coerenza tra le dichiarazioni rilasciate e l'effettivo utilizzo delle superfici in causa.

Tutte le superfici non utilizzate esclusivamente per attività agricole sono riportate da AGEA in un layer specifico, che ricomprenda tutte le zone aventi tali caratteristiche.

8 Posta Elettronica Certificata - PEC

L'Organismo Pagatore AGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di AGEA è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

E' opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, **che deve essere sempre attivo ed aggiornato.**

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La tabella seguente riporta l'elenco delle categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo.

Professionisti	L'obbligo è scattato da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti
Società	Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese
Ditte Individuali	Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese

Pubbliche Amministrazioni Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

9 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>

Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico

F. Martinelli

10 Allegato 1: APP mobile

AGEA rende disponibile a tutti gli agricoltori un'APP mobile (*"AgriFoto per Monitoraggio"*) per la realizzazione e l'invio di fotografie georeferenziate, utilizzabili per comprovare la copertura del suolo e l'esecuzione delle attività minime.

L'accesso all'APP mobile può essere effettuato autenticandosi con credenziali SIAN.

Le modalità di utilizzo dell'APP mobile sono rese disponibili nell'area pubblica del SIAN.

10.1 Regole generali

10.1.1 Numero dei punti di ripresa

Allo scopo di conciliare l'accuratezza dell'osservazione con un onere ridotto per l'agricoltore, in funzione della dimensione degli appezzamenti da rappresentare, è necessario utilizzare un numero minimo di punti di ripresa diversi:

- 1) appezzamenti di superficie totale fino a 3 ha: almeno due punti di ripresa per ettaro;
- 2) appezzamenti di superficie totale maggiore di 3 ha: almeno un punto di ripresa per ettaro.

10.1.2 Criteri di ripresa

- a) i punti di ripresa dovranno essere localizzati lungo il margine del campo
- b) dallo stesso punto di ripresa devono essere realizzati più scatti.
- c) i diversi punti di ripresa dovranno preferibilmente coincidere con i vertici principali del campo ed indicativamente la distanza tra due punti di ripresa successivi dovrebbe essere intorno ai 100 metri con l'obiettivo ultimo di rappresentare tutto il campo.

10.1.3 Tipo di ripresa

Per ogni punto di ripresa sono sufficienti due sole immagini scattate dallo stesso punto:

1. La prima con livello di zoom medio. L'immagine deve mostrare lo stato generale del terreno il tipo di essenze presenti se ce ne sono o il terreno con l'obiettivo di dimostrare che il terreno non è stato abbandonato.
2. La seconda verso il centro del campo ed il punto di ripresa successivo deve, possibilmente riprendere anche qualche punto di riferimento riconoscibile del paesaggio (albero, edificio, palo della luce, etc.); l'obiettivo è quello di avere una visione completa del campo.

Nella FIGURA 1 vengono mostrati i punti di ripresa le direzioni di scatto ed i livelli di zoom ottimali per descrivere un campo del quale viene contestata l'eleggibilità al regime di base. Il prodotto atteso dev'essere del tipo mostrato nella FIGURA 2.



FIGURA 1 – posizione, direzione e livello di zoom delle riprese

	<p>Foto 1</p>
	<p>Foto 2</p>
<p style="text-align: center;"> FIGURA 2 Le immagini corrispondenti alle frecce numerate della FIGURA 1 </p>	

10.1.4 Verifica del confine tra due diverse colture o superfici eleggibili.

In questo caso le immagini da riprendere dovranno essere almeno 3:

- a) una lungo la linea di separazione tra le due colture
- b) Una o più sulla coltura di destra con un angolo di 45° rispetto alla linea di separazione ed un livello di zoom tale da permettere sia il riconoscimento della coltura che l'identificazione del campo contenente anche, se possibile qualche elemento identificativo del paesaggio.
- c) Una sulla coltura di sinistra con un angolo di 45° rispetto alla linea di separazione ed un livello di zoom tale da permettere il riconoscimento agevole della coltura e nel contempo l'identificazione del campo

In FIGURA 3 viene schematizzato il modo di ripresa in caso di necessità di individuazione del confine tra due diverse coltivazioni



FIGURA 3

Schematizzazione del tipo di riprese necessarie in caso di individuazione del confine di separazione tra due diverse colture.

Le lunghezze delle frecce sono inversamente proporzionali al livello di zoom. Nel campo a sud le esigenze del riconoscimento hanno reso necessaria una ripresa ad un livello di zoom maggiore.

11 Allegato 2: criteri di mantenimento

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento										
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-
						Pratica ordinaria	Pascolamento con animali propri	Pascolamento con animali di	Sfalcio manuale	Sfalcio meccanizzato	Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo	Sfalcio con cadenza biennale	Pascolamento e sfalcio	Pratica stabilita [...] (SIC) e [...] (ZPS)
1.1.1	111	terreno utilizzato per coltivazioni agricole	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;		X								
1.1.1.1	1111	EFA - J - azotofissatrici	Art. 45(10) Reg. 639/2014	Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l'azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L'elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all'obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo.		X								

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0013837 del 20/02/2020

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento											
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	nissibili							
						Pratica ordinaria	Pascolamento con animali propri	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-	
1.1.2	112	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;		X	X	X	X	X				X	Pratica stabilita [...] (SIC) e [...] (ZPS)
1.1.3	113	superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;		X									
1.1.3.1	1131	EFA - A - TERRENI LASCIATI A RIPOSO	Art. 45(2) Reg. 639/2014	Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola		X									
1.1.3.2	1132	EFA - M - TERRENI LASCIATI A RIPOSO CON PIANTE MELLIFERE	Art. 46(2) Reg. 1307/2013	terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare)		X									

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N. 0013837 del 20/02/2020

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento										
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-
						Pratica ordinaria	Pascolamento con animali propri	Pascolamento con animali di	Sfalcio manuale	Sfalcio meccanizzato	Pratiche culturali volte al miglioramento del pascolo	Sfalcio con cadenza biennale	Pascolamento e sfalcio	Pratica stabilita [...] (SIC) e [...] (ZPS)
1.1.4	114	terreno utilizzato per coltivazioni agricole sommerse	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;		X								
1.2.1	121	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture arboree	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;		X								

AGEA - ORPUM - Prot. uscita N. 0013837 del 20/02/2020

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento																
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	nissibili												
						Pratica ordinaria	Pascolamento con animali propri	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-						
1.2.2	122	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: colture erbacee/arbustive	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;		X		Pascolamento con animali di		Sfalcio manuale		Sfalcio meccanizzato		Pratiche culturali volte al miglioramento del pascolo		Sfalcio con cadenza biennale		Pascolamento e sfalcio		Pratica stabilita [...] (SIC) e [...] (ZPS)
1.2.3	123	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: vivai	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;		X														

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N. 0013837 del 20/02/2020

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento																
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	necessari												
						Pratica ordinaria	Pascolamento con animali propri	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-						
1.2.4	124	colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: bosco ceduo a rotazione rapida	reg. UE 1307/2013, art. 4(1) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(1) lett. c), sostituito da DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 2(1) lett. d)	k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;		X														
1.2.4.1	1241	EFA - G - cedui a rotazione rapida	Art. 45(8) Reg. 639/2014	bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari																
1.3.1	131	erba o altre piante erbacee da foraggio permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;		X	X	X	X	X						X				

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N. 0013837 del 20/02/2020

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento											
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	nissibili							
						Pratica ordinaria	Pascolamento con animali propri	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-	
1.3.1.1	1311	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a), sostituito da DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 5(2) lett. a)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento			X	X	X	X*		X	X*		
1.3.2.1	1321	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara 20%	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. b), sostituito da DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 5(2) lett. b)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento			X	X	X*	X*		X	X*		

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N. 0013837 del 20/02/2020

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento										
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	nissibili						
						Pratica ordinaria	Pascolamento con animali propri	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-
1.3.2.2	1322	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara 50%	DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. c), sostituito da DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 5(2) lett. c)	prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento			X	X	X*		X*		X	X*
1.3.2.3	1323	superficie sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali di pascolamento	reg. UE 639/2014, art. 7 lett. a) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. d), sostituito da DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 5(2) lett. d)	superficie sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali			X	X						
1.3.2.4	1324	superficie agricola mantenuta	art. 4(1), art. 1 lett. c) punto iii)	prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale	con tara		X	X	X*				X	X*

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N. 0013837 del 20/02/2020

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento																
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	possibili												
						Pratica ordinaria	Pascolamento con animali propri	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-						
		naturalmente	- DM 26 febbraio 2015, n. 1420, art. 3(1), sostituito da DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 2(1) lett. c)	situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015, n. 1420	20 % o 50 %															
					senza taratura		X	X	X*					X**	X					X*

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N. 0013837 del 20/02/2020

X*: obbligatoria documentazione probante

X**: solo nel caso di comunicazione preventiva da parte della Regione/Provincia Autonoma ad AGEA coordinamento

Sommario

1	PREMESSA	1
2	PIANO DI COLTIVAZIONE	3
3	MANTENIMENTO E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA	4
4	ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SUI PRATI PERMANENTI	5
4.1	Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.....	7
4.2	Variazione di destinazione.....	8
5	COLTURE PERMANENTI.....	9
5.1	Boschi cedui a rotazione rapida	9
5.2	Impianti di colture micorrizzate.....	9
5.3	Castagno da mensa.....	10
6	ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ NON AGRICOLA	10
7	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC.....	11
8	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).....	12
9	ALLEGATO 1: CRITERI DI MANTENIMENTO	20